

glio rimasto in vigore è inferiore al 60% di quello acquisito nel 3° anno antecedente; che il premio è ridotto al 10% se la conservazione raggiunge il 60% ma non supera il 40%, e che è invece dello 0,20% se la conservazione stessa risulta almeno pari al 40%.

Le norme in vigore dispongono che, per poter usufruire del primo assegno previsto dall'art. 9, il collaboratore deve essere iscritto nell'Albo con almeno 5 anni di anzianità e per poter usufruire del secondo e maggiore, deve esservi iscritto con almeno 10 anni.

Poiché per essere iscritto nell'Albo occorre che il collaboratore sia tesse- rato da non meno di 3 anni e che al- meno per 3 anni abbia coperti i suoi impegni, gli assegni vengono così ad essere corrisposti dopo non meno di 8 e di 13 anni di lavoro.

Si è chiesto che tali termini ven-
gano alquanto abbreviati, nel senso che i primi tre anni di appartenenza allo Istituto siano considerati utili agli